



COMUNICATO STAMPA

Definizione agevolata dei giudizi tributari, on line i modelli: ecco il dettaglio delle possibili riduzioni

Il Comune e la società di riscossione “Assoservizi” tendono la mano ai contribuenti che vogliono mettersi in regola. C'è tempo fino al 16 marzo

Avellino, 23 febbraio 2023 – Sono **on line i modelli** per la presentazione delle domande di **definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti con il Comune di Avellino**, insieme a tutte le istruzioni sulle modalità di compilazione. I due allegati sono consultabili sull'Albo pretorio dell'ente, al link <https://serviziweb.comune.avellino.it/.../unico/6500/3694872> e sul sito web della società di riscossione “Assoservizi”.

Il provvedimento, volto ad incentivare al pagamento i contribuenti morosi ed a migliorare ulteriormente il recupero delle imposte, si applica a tutti i tributi locali per i quali il Comune sia soggetto attivo: Ici, Imu, Tasi, Tarsu, Tares, Tari, Icp e Tosap. La definizione, così come deciso dal Consiglio comunale, sarà possibile per le controversie tributarie pendenti al primo gennaio 2023, presso tutte le giurisdizioni, compresa la Corte di Cassazione. L'istanza va presentata entro il 16 marzo prossimo.

Sul portale del Comune e sul sito della società “Assoservizi”, è presente lo specchio con le percentuali di riduzione che sarà possibile ottenere, per come sono state stabilite dalla legge nazionale che disciplina il provvedimento adottato. Lo specchio riassuntivo è disponibile consultando il link <https://assoservizi.net/definizione-agevolata-delle-controversie-tributarie>.

TABELLA RIASSUNTIVA DEGLI IMPORTI DA VERSARE

giudizio pendente	esito I grado	esito II grado	comma	importo da versare (*)
ricorso notificato all'Ente ma non ancora depositato presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado	-	-	186	100% del valore della controversia
I grado	-	-	187	90% del valore della controversia
II grado	conferma l'avviso di accertamento	-	186	100% del valore della controversia
II grado	annulla l'avviso di accertamento	-	188 a)	40% valore della controversia
II grado	conferma parzialmente l'avviso di accertamento	-	189	100% del tributo confermato dalla sentenza di primo grado 40% del residuo tributo ancora in contestazione
cassazione	conferma l'avviso di accertamento	conferma l'avviso di accertamento	186	100% del valore della controversia
cassazione	conferma l'avviso di accertamento anche solo in maniera parziale	annulla l'avviso di accertamento	188 b)	15% valore della controversia
cassazione	-	conferma parzialmente l'avviso di accertamento	189	100% del tributo confermato dalla sentenza di secondo grado 15% del residuo tributo ancora in contestazione
cassazione	annulla l'avviso di accertamento	conferma la sentenza di I grado	190	5% del valore della controversia

(*) in caso di TARSU l'importo che concorre a definire il valore della controversia è pari alla tassa RSU cui vanno aggiunte le maggiorazione ECA (5%) ed ex ECA (5%) ed il tributo provinciale TEFA (5%). in caso di TARES l'importo che concorre a definire il valore della controversia è pari alla tassa TARES cui va aggiunta la maggiorazione art. 14 c. 13 L. 201/2011 e tributo provinciale TEFA (5%). In caso di TARI l'importo che concorre a definire il valore della controversia è pari alla tassa TARI cui va aggiunto il tributo provinciale TEFA (4% fino al 2019, dal 2020 in poi 5%)